

DIRITTO SPORTIVO

Lo sport è un settore specifico altamente regolarizzato.

Il primo grande cambiamento per quanto concerne lo sport è avvenuto dopo gli anni '50 quando si è passati da uno sport amatoriale ad uno sport organizzato, programmatico.

Ora si ha una nuova tendenza di allontanamento dallo sport organizzato che non si sa dove porterà.



COME E' ORGANIZZATO LO SPORT IN ITALIA E NEL MONDO

Gli ATLETI TESSERATI, cioè iscritti alle federazioni sono 4,5 milioni

Le SOCIETÀ SPORTIVE, sia dilettantistiche che professionistiche sono 54.000 → di queste 54 mila, solo 120 sono PROFESSIONISTICHE (SOCIETÀ DI CALCIO DI SERIE A-B-LEGA PRO + BASKET SERIE A)

I SOGGETTI DEL SISTEMA SPORTIVO

La struttura dei soggetti del sistema sportivo è VERTICISTICA, vi è una doppia piramide:



C.I.O → COMITATO-INTERNAZIONALE-OLIMPICO fx: CURARE, PROMUOVERE, ORGANIZZARE LE OLIMPIADI, DECIDERE SE UNA DISCIPLINA SPORTIVA RIENTRA NELLE DISCIPLINE OLIMPICHE. Organizza le olimpiadi e lo fa tramite i NOCS, ossia comitati olimpici nazionali (sono 1 per Stato).

FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI → es. FIFA fx: CURA TECNICA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA es. decidere se un determinato gesto tecnico è consentito o no, oppure quanti devono essere gli arbitri, che misura deve avere un pallone etc....

Alcune federazioni sportive internazionale, quelle molto strutturate, come la fifa presentano delle sotto-organizzazioni a livello continentali cd. CONFEDERAZIONI SPORTIVE CONTINENTALI es. la UEFA ha competenze in ambito europeo. NON SONO ORGANI NECESSARI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI.

N.O.C.S → COMITATI-NAZIONALI-OLIMPICI, in Italia il comitato nazionale olimpico è il CONI (comitato-olimpico-nazionale-italiano) fx: PORTARE IL SINGOLO ATLETA O LA RAPPRESENTATIVA ALLE OLIMPIADI.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI → devono rispondere esclusivamente alle federazioni sportive internazionali fx: SI OCCUPANO DI SVILUPPARE UNA O PIU' DISCIPLINE SPORTIVE NELL'AMBITO DI UN'AREA TERRITORIALE DEFINITA; IL LORO COMPITO, RISPETTO ALLE OLIMPIADI, È QUELLO DI PORTARE UNA RAPPRESENTATIVA CHE PUO' ESSERE UNA SQUADRA OPPURE NEGLI SPORT SINGOLI IL SINGOLO ATLETA A UN LIVELLO DI PREPARAZIONE TECNICO-AGONISTICA TALE DA POTER COMPETERE ALLE OLIMPIADI.

NON SARA' PERO' LA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE A PORTARE GLI ATLETI ALLE OLIMPIADI, MA IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE quindi IL CONI.

Le federazioni sportive nazionali sono 45 tra le quali FIDAL, FIGC, FIP, FIBA, FIN. **PER OGNI DISCIPLINA SPORTIVA ESISTE UNA SOLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, MA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE PUO' CURARE PIU' DISCIPLINE SPORTIVE** → questo è importante perché se una disciplina ha successo è merito della federazione → riceverà dallo Stato **FINANZIAMENTI PUBBLICI.**

Oltre alle federazioni sportive nazionali, esistono altri 3 enti che organizzano attività sportive in Italia:

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE → sono 19 e sono lo step precedente rispetto alla federazione sportiva nazionale in quanto pur essendoci una differenza su quel territorio di quella determinata disciplina sportiva, non vi è una federazione sportiva internazionale per quella disciplina sportiva o è un'attività sportiva non di carattere olimpico es. baseball o canottaggio.

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA → sono 15 es. C.S.I, il fine è la promozione sociale.

ASSOCIAZIONI BENEMERITE

IL CONI

(comitato olimpico nazionale italiano, NOCS ITALIANO) **IL CONI HA LA CARATTERISTICA DI ESSERE ANCHE UN ENTE PUBBLICO** → questo vuol dire che il giudice che giudica sulla sua attività non è lo stesso che giudica sull'attività di un ente privato = **GIUDICE CHE GIUDICA SULL'ATTIVITA' DI UN ENTE PRIVATO È IL TAR.**

È un ente pubblico che è nato con la legge istitutiva n. 426/1942 che negli anni ha subito dei profondi cambiamenti:

DECRETO MELANDRI: dlgs. N. 242/1999 è un decreto di riordino del CONI, sostanzialmente il Coni resta un ente pubblico, ma le federazioni sportive nazionale al suo interno AVEVANO NATURA DI ASSOCIAZIONI DI DIRITTO PRIVATO, AGIVANO COME ORGANI DI UN ENTE PUBBLICO, AVEVANO **DUNQUE DUPLICE NATURA, PRIVATA E PUBBLICA.**

Il **DECRETO MELANDRI** ha imposto che all'interno degli organi amministrativi delle federazioni sportive ci sia una quota pari al 30% di rappresentanti eletti da atleti ed allenatori tesserati. Questo perché il principio base di organi associativi è il diritto all'elettorato attivo e passivo.

TAR → il giudice che giudica sull'attività di un ente pubblico è il TAR, Si dono venuti a creare non pochi problemi, in quanto se si dice che le federazioni sportive nazionali sono organi del Coni che è un ente pubblico, ma poi viene stabilito che le federazioni sportive nazionali sono associazioni di diritto privato, si creano numerosi dubbi. Nel caso di un illecito ci si deve riferire al TAR O AD UN ENTE PRIVATO? il legislatore ha emanato la **ln. 280/2002 LEGGE CHE STABILISCE COSA È DI COMPETENZA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E COSA E' DI COMPETENZA DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA.**

La differenza sta nel **REGOLAMENTO** → QUANDO UNA QUESTIONE È DI RILEVANZA TECNICA E' DI COMPETENZA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO. QUANDO INVECE VA AD INFLUIRE SU SITUAZIONI GIURIDICHE RILEVANTI PER LO STATO HA GIURISDIZIONE L'ORDINAMENTO STATALE.

-> La violazione delle norme di regolamento fa sì che non si applichi la cd. SCRIMINANTE SPORTIVA e quindi vi è un illecito anche per lo Stato.

DECRETO PESCANTE: dlgs. N. 15/2004 stabilì invece che era il Coni ad avere una duplice natura. IL CONI È DA UN LATO UN ENTE PUBBLICO E DALL'ALTRO CONFEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

Quindi il Coni -> da un lato ha il riconoscimento dello Stato come ente pubblico perché ha il compito di promuovere lo sport in Italia

-> dall'altro ha una base associativa formata dalle società e dai tesserati che per tramite delle rispettive federazioni vanno a contribuire alla crescita, allo sviluppo e alle elezioni all'interno del Coni.

Il Coni con la riforma posta in essere dall'attuale governo non distribuisce più i finanziamenti pubblici alle federazioni (CONI SERVIZI). Ora l'ufficio imputato a questo compito è SPORT E SALUTE S.P.A. che nulla c'entra con il Coni. IL CONI COME ENTE PUBBLICO DOVRA' SVOLGERE FUNZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ATTIVITA' SPORTIVA, CONTROLLO E GESTIONE DELLE FEDERAZIONI, MA NON È PIU' IL SOGGETTO CHE DISTRIBUISCE I FONDI ALLE FEDERAZIONI.

Le olimpiadi ----> vi sono 3 tipi di Olimpiadi:

- 1) OLIMPIADI INVERNALI -> seguita dal Coni
- 2) OLIMPIADI ESTIVE -> seguita dal Coni
- 3) PARAOLIMPIADI -> seguita da un altro ente pubblico: C.I.P = COMITATO-ITALIANO-PARAOLIMPICO

Novità prevista dal C.I.O: la città che ospita e organizza le Olimpiadi deve essere già dotata di idonee attrezzature sportive e impianti sportivi, non possono essere costruiti ad hoc.

IL TESSERAMENTO: atto attraverso il quale una PERSONA FISICA entra a far parte dell'ordinamento sportivo acquistando diritti e assumendo obblighi. L'ATTO DI TESSERAMENTO HA DURATA ANNUALE. Uno degli obblighi che il tesseramento assume è il VINCOLO SPORTIVO, che per quanto riguarda il calcio inizia dai 15/16 fino ai 23 anni. Il vincolo sportivo è un rapporto che lega l'atleta alla società e comporta che lo sportivo non possa decidere di andare in un'altra società, a meno che non lo voglia la società alla quale appartiene.

L'AFFILIAZIONE: atto attraverso il quale una PERSONA GIURIDICA entra a far parte dell'ordinamento sportivo. Le persone giuridiche non solo società, ma anche ASSOCIAZIONI, per questo si parla di SODALIZI SPORTIVI.

LEGGE 23 MARZO N. 91/1981

È una legge stabile perché è da tanti anni che non viene modificata.

Perché è stata emanata → avvocato Sergio Campana riferì al pretore che venivano violate le norme sull'istituto del COLLOCAMENTO. Quindi il pretore con i carabinieri irrompono nell'hotel dove si svolgevano le trattative per il calcio mercato e hanno sequestrato tutti i contratti -> quindi viene bloccato il calcio mercato e conseguentemente non può avere inizio la stagione sportiva successiva.

Quindi dopo un procedimento legislativo durato 3 anni viene emanata la legge n. 91/1981.

Assunto → l'istituto del collocamento (=l'atleta per passare da una squadra all'altra: 1° subordinazione l'atleta doveva passare attraverso l'agente privato, 2° subordinazione l'agente doveva rispettare il vincolo sportivo), che oggi non esiste più, veniva applicato solamente ai lavoratori ETERODIRETTI. Per questo, al fine di risolvere le relative violazioni e problematiche derivate da questo istituto si cercò, in Parlamento, di rendere il contratto dei lavoratori sportivi, un CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO. Se non che, all'ultimo si decise che non si voleva rinunciare agli ingenti contributi che sarebbero derivati dai contratti dei lavoratori SUBORDINATI (al lavoratore autonomo non bisogna pagare i contributi mentre al lavoratore dipendente si), così si decise per inquadrare i rapporti come i RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO. Di questa modifica in corso d'opera si percepisce leggendo la ln. 91/81 che presenta non poche storture.

Tentativo di modifica nel 2008 → tentativo di modifica della legge promosso dalla LEGA CALCIO. La base di partenza della modifica è quella di creare una VIA DI MEZZO TRA IL PROFESSIONISMO (quello della SERIE A) E IL DILETTANTISMO PURO, perché questa legge ha fatto un taglio netto dividendo gli sportivi in due categorie: - PROFESSIONISTI

- DILETTANTI

Si vuole introdurre la modifica perché: l'inquadramento giuridico della società sportiva dilettantistica è lo stesso del VOLLEY MILANO (SERIE A FEMMINILE). Quindi gli sgravi fiscali (=agevolazioni, esoneri) di cui godono questi soggetti sono i medesimi; alla luce di questa stortura il legislatore precedente e attuale stanno cercando di inserire nella legge una via di mezzo, la cd. AREA DEL SEMI-PROFESSIONISMO. Questo tentativo di modifica è fallito non perché non avesse consensi ma perché nel 2008 è caduto il Governo e quindi tutto il sistema legislativo si è paralizzato.

Contenuto →

ART. 1 è un'enunciazione di principi dove viene detto che l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, in forma professionistica o dilettantistica È LIBERO.

IL LEGISLATORE AVVISA IL CITTADINO CHE QUESTA LEGGE SI APPLICA A UNA PARTE DELLO SPORT, SOLO AL SETTORE DEL PROFESSIONISMO SPORTIVO, NON NELLA SUA INTERESSA.

ART. 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della legge.

SONO SPORTIVI PROFESSIONISTI:

ATLETI- PREPARATORI ATLETICI- ALLENATORI- DIRETTORI TECNICO-SPORTIVO -> ELENCO NON ESTENSIBILE IN QUANTO LA LEGGE 91/81 È SPECIALE.

Il problema è che è difficile definire queste 4 figure, perché ogni regolamento federale qualifica queste 4 categorie come meglio crede. ES. nuoto, l'allenatore si chiama istruttore, nel tennis maestro.

Quindi l'interprete deve andare a vedere nei regolamenti sportivi come vengono declinate queste 4 figure.

Sempre nell'ART. viene prescritto che ai fini dell'applicazione della seguente legge queste 4 figure ESERCITANO LA PRESTAZIONE A TITOLO ONEROSO CON CARATTERE DI CONTINUITA' con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

IL CONI PRESCRIVE CHE AFFINCHÉ VI SIA PROFESSIONISMO DEVE ESSERE SCRITTO NELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE (che ha statuto in quanto soggetto di diritto privato, il cui contenuto lo può stabilire liberamente, quindi di fatto demanda all'autonomia statutaria della federazione). IN PIU' LA NORMA PRESCRIVE CHE AFFINCHÉ POSSA LA FEDERAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO STATUTO DISTINGUERE E PREVEDERE UN SETTORE PROFESSIONISTICO, IL MOVIMENTO SPORTIVO DEVE AVERE UNA RILEVANZA ECONOMICA → OBBLIGO NEGATIVO.

QUINDI LA FEDEERAZIONE PER DOTARSI DI UN SETTORE PROFESSIONISTICO DEVE ESSERCI UNA RILEVANZA ECONOMICA.

Questo ha portato al fatto che su 45 federazioni sportive nazionali, solo 4 SONO DOTATE DI PROFESSIONISMO: 1) CALCIO -> SERIE A, B, LEGA PRO

2) BASKET -> SERIE A1 MASCHILE (PERCHÉ LA A2 SI È TOLTA)

3) GOLF -> ma rimane inattuato perché non ci sono rapporti di lavoro tra i club e gli atleti.

4) CICLISMO -> che rimane inattuato non perché non ci sono rapporti di lavoro ma perché in l'Italia non ci sono più squadre professionistiche con sede in Italia. Le squadre di ciclismo hanno tutte sede all'estero.

Questo non vuol dire che questi 4 settori sono gli unici di rilevanza economica, perché un cestista di SERIE A2 guadagna molto di più di un professionista di calcio di LEGA PRO.

IN ITALIA NON CI SONO ATLETE DONNE PROFESSIONISTICHE (anche se giocano in SERIE A CALCIO O IN SERIE A BASKET non importa, in quanto le donne appartengono ad una categoria diversa che non è riconosciuta come professionistica), il che è determinante in quanto l'atleta donna non è dipendente ai sensi della In. 91/81 e, dunque, non ha tutele tipiche della donna lavoratrice.

ART. 3 articolo che si applica **AI SOLI ATLETI**, LE ALTRE 3 CATEGORIE NON SONO CONTEMPLATE.

LA PRESTAZIONE DELL'ATLETA SI PRESUME SUBORDINATA, si tratta però di una presunzione **RELATIVA ASSOLUTIZZATA**, in quanto la presunzione di subordinazione si può vincere solo allorquando si verifichi uno **dei 3 casi disciplinati dall'ART. 3**. LA PRESENZA DI ALMENO UNO DI QUESTI 3 REQUISITI È IDONEO A INTEGRARE IL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (=basta uno di questi 3 requisiti affinché l'attività atleta possa costituire oggetto di un contratto autonomo e non subordinato).

- 1) ATTIVITA' SVOLTA IN UNA SINGOLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA O PIU' MANIFESTAZIONI TRA LORO COLLEGATE IN UN BREVE PERIODO DI TEMPO → il legislatore fa riferimento non ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI AGONISMO PROGRAMMATICO A LUNGA PERCORRENZA, MA AD UNA ATTIVITA' SPORTIVA CHE SIS VOLGE IN POCHI GIORNI.

es: come ad esempio il Giro d'Italia che si svolge in un arco di tempo molto più ristretto rispetto alla durata della stagione ciclistica su strada. NON PUO' ESSERE CONSIDERATA BREVE LA PARTECIPAZIONE AD UN CAMPIONATO O TORNEO CHE OCCUPI BUONA PARTE DELLA STAGIONE.

- 2) L'IPOTESI B RIGUARDA L'ATLETA CHE NON SIA CONTRATTUALMENTE VINCOLATO PER CIO' CHE RIGUARDA LA FREQUENZA AGLI ALLENAMENTI. La tattica dello sport di squadra non la si può acquisire se non allenandosi con la squadra, MOTIVO PER CUI QUESTO ARTICOLO RIMANE DISAPPLICATO.

- 3) Il lavoratore deve fare 5 giorni, oppure se non ha fatto 5 giorni deve fare 8h, le 8h settimanali vanno anche a definire il limite di durata della singola giornata.

ART 4 L'ARTICOLO 4 SI APPLICA **A TUTTE LE 4 FIGURE NELLA MISURA IN CUI SONO DIPENDENTI** (coloro che operano in regime di subordinazione) **O PER PRESUNZIONE PERCHÉ SONO ATLETI O PER QUALIFICAZIONE ORDINARIA PERCHÉ SONO LE ALTRE 3 FIGURE**. **A CHI OPERA IN REGIME DI AUTONOMIA NON VIENE APPLICATO L'ART. 4 In. 91/81**. PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE 3 FIGURE (preparatori atletici- direttore tecnico-sportivo e allenatori) per capire se si tratta di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di lavoro autonomo, bisogna andare a verificare la natura della prestazione corrisposta.

1° COMMA → RIGIDO FORMALISMO DELLA **FORMAZIONE DEL CONTRATTO CHE VIENE REDATTO SUL MODELLO DEL CONTRATTO TIPO PREDISPOSTO SUL MODELLO DELL'ACCORDO COLLETTIVO (accordo collettivo avviene tra lega, associazione, federazione)** CHE POI VIENE **DEPOSITATO IN LEGA CALCIO SOTTO PENA DI NULLITA'**; SUCCESSIVAMENTE TRASMESSO ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE E **APPROVATO DALLA FIGC** (= FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO).

(la lega calcio ha la delega da parte della federazione sportiva nazionale di curare il campionato e le operazioni di calcio mercato di SERIE A, per cui il deposito avviene in lega calcio e poi questa lo trasmette alla federazione). **LA PRODEDURA PREVISTA DAL 1° COMMA ART. 4 È UN ITER A FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO, CHE INIZIA CON LA STIPULAZIONE IN FORMA SCRITTA SUL MODELLO TIPO PREDISPOSTO SULLA BASE DELL'ACCRODO COLLETTIVO CHE TERMINA NON CON IL DEPOSITO MA CON L'APPROVAZIONE.**

Il contratto collettivo prevede che **se la federazione sportiva nazionale (FIGC) non dice nulla entro un termine il contratto si dà per approvato per silenzio assenso** -> **meccanismo del silenzio assenso.**

3° COMMA → le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto. Quindi qualora il contratto contenesse deroghe peggiorative, quindi di sfavore del lavoratore, vengono sostituite di diritto, **QUESTO VUOL DIRE CHE IL CONTRATTO PRINCIPALE VIVE.**

4° COMMA → è un ulteriore specificazione rispetto l'obbligo di partecipare agli allenamenti, qui l'obbligo è di obbedire alle istruzioni dell'allenatore. Fondamentalmente ribadisce che si è subordinati e che quindi bisogna rispettare le direttive. **C'è un'assegnazione al potere direttivo, ossia l'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche, ma dall'altra parte c'è una tutela doverosa della professionalità dell'atleta.**

5° COMMA → può essere prevista una **clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. L'ARBITRATO È QUEL MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVO RISPETTO AL RICORSO ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA. Ha il vantaggio della CELERITA' (la carriera di un calciatore, infatti, è breve e se deve attendere molto tempo per capire se può liberarsi dal contratto per andare a giocare in un'altra società, la sua carriera è finita), IL LODO (= sentenza del collegio arbitrale) SI HA IN TEMPI RAPIDI ED E' DEFINITIVO.

6° COMMA → DIVIETO DI APPOSIZIONE DI CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA, ossia clausole che vietano allo sportivo, una volta terminato il contratto, di andare a giocare presso un'altra squadra. Nel contratto sportivo non possono essere apposte perché la carriera dell'atleta è breve e quindi al termine del contratto deve avere il pieno potere contrattuale senza nessun limite. Nel rapporto di lavoro ordinario, invece, le clausole di non concorrenza si possono prevedere anche se con una durata massima di 5 anni, proprio perché la carriera lavorativa di un lavoratore ordinario è molto lungo.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, la cessione del contratto è un istituto che prevede che A e B sono gli originari contraenti, poi B viene sostituito da C nella posizione di B nello stesso identico rapporto. LA CESSIONE VIENE FATTA A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO NEI CONFRONTI DEL CEDENTE DA PARTE DEL CEDUTO. IL CEDUTO DEVE ESSERE D'ACCORDO OVVIAMENTE.

ART. 10 la ln. 91/81 ex art. 10 impone alle società sportive professionistiche di COSTITUIRSI IN FORMA SOCIETARIA DI CAPITALI, quindi S.R.L. S.P.A.

SERIE DI ARTICOLI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI CHE TROVANO DISAPPLICAZIONE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- 1) **DIVIETO DI CONTROLLI SANITARI** → L'articolo non si applica in quanto la società che non fa accertamenti sanitari sull'atleta crea pregiudizio sia all'atleta stesso, sia a sé stessa perché se l'atleta non è sano non può rendere la prestazione principale.
Gli accertamenti sanitari sono connaturati al tipo di attività.
- 2) **IMPIANTI AUDIOVISIVI** (vietato uso impianti audiovisivi) → è ovvio che tale norma nel diritto sportivo non si possa applicare, **ALTRIMENTI NON VI SAREBBE SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA**. È necessaria la spettacolarizzazione della prestazione dell'atleta affinché la sua prestazione venga considerata come economicamente rilevante.
Prima l'ente previdenziale era L'ENPALS, ossia l'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
- 3) **SANZIONI DISCIPLINARI** → l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive.

IL DILETTANTISMO

Non essendoci la ln. 91/81 o un'analoga legge che ci classifica i lavoratori (questo è un lavoratore, questo no), il problema è che lo sportivo amatoriale è inquadrato allo stesso modo del pallavolista di SERIE A.
Chi percepisce lo stipendio di dilettante **NON È SOGGETTO A CONTRIBUTI ED È SOGGETTO AD UNA TASSAZIONE MOLTO AGEVOLATA.**

- fino a 10.000 euro all'anno lo Stato non esercita nessun prelievo fiscale, anche se si ha un controllo di lavoro da 40.000 euro annui (questi verranno tassati come contratto di lavoro normale).
- sopra i 10.000 fino ai 50.000 euro vi è un prelievo fiscale a titolo di imposta del 23% (i 10.000 euro non vengono mai e comunque tassati)
- sopra i 30.000 vi è una tassazione a titolo di acconto del 23%